

## REGOLAMENTO (CE) N. 1998/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1558/96 che stabilisce misure transitorie per quanto riguarda i prezzi di entrata all'importazione di taluni prodotti ortofrutticoli originari dei paesi associati dell'Europa centrale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che con il regolamento (CE) n. 1558/96 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1898/96<sup>(4)</sup>, sono stati fissati prezzi di entrata ridotti, in via transitoria, per le pere e le prugne destinate alla trasformazione, importate dai paesi associati dell'Europa centrale; che il beneficio di tale riduzione si applica alle prugne e alle pere utilizzate per la fabbricazione di uno dei prodotti figuranti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione<sup>(6)</sup>; che è tuttavia opportuno estendere il beneficio di tale riduzione alla frutta destinata ad essere trasformata in prodotti con aggiunta di alcole;

considerando che il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1558/96 è sostituito dal seguente:

*Articolo 3*

Si considerano destinati alla trasformazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, i prodotti che figurano nell'allegato, utilizzati per fabbricare uno dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio o uno dei prodotti di cui alle voci tariffarie 2206 e 2208.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, a richiesta degli interessati, le autorità competenti applicano l'articolo 1 a partire dal 4 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 10.

(4) GU n. L 250 del 2. 10. 1996, pag. 4.

(5) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(6) GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.